

**Richieste di informazione.** Gli obblighi dei contribuenti

# Da comunicare tutti i finanziamenti dei soci

**Primo Ceppellini**  
**Roberto Lugano**

■ Le risposte delle Entrate sui beni assegnati in godimento ai soci o ai familiari dell'impresa hanno come filone comune i finanziamenti e i versamenti che vengono effettuati dai soci delle società, per i quali si estende ulteriormente il perimetro dell'obbligo di comunicazione.

La norma prevede che i nuovi effetti (reddito diverso in capo al socio, ineducibilità dei costi per l'impresa concedente) si producano nel caso in cui il canone pattuito per l'utilizzo del bene sia inferiore al valore di mercato. Poiché nel Tuir non esiste la nozione di «valore di mercato», il riferimento deve essere fatto al valore normale disciplinato dall'articolo 9. Andrà quindi individuato il corrispettivo mediamente praticato sul mercato in casi analoghi. Si tratta di un valore di non univoca individuazione, che probabilmente innescherà contenzioso. Quando è stato reso noto il provvedimento del direttore delle Entrate il 16 novembre (approvazione del modello di comunicazione), la prima cosa che ha colpito è l'estensione dell'obbligo ai beni assegnati nel 2011, nonché ai finanziamenti e ai versamenti eseguiti dai soci. Nelle risposte date a "Telefisco" si intuisce una ulteriore aggiunta di adempimenti proprio in relazione al primo anno di applicazione delle novità. Secondo le Entrate vanno indicati i versamenti e i finanziamenti effettuati nel 2011, come si capiva già dal provvedimento, e «vanno altresì comunicati i finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi di imposta, risultano ancora in essere nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011».

Quindi, non solo vanno indicate le movimentazioni finanziarie che sono avvenute nell'anno (un dato di "flusso" annuale), ma anche il dato storico (lo "stock" di finanziamenti e capitalizzazioni riferibili a anni precedenti). Le ragioni della richiesta sono intuibili, visto che l'obiettivo è costituire il più rapidamente possibile l'archivio dei dati da utilizzare per la selezione dei contribuenti assoggettabili a controlli. Non si può però fare a meno di notare come queste continue aggiunte di adempimenti non siano così immediatamente riconducibili alla norma di legge. Oltre tutto non si capisce come eventuali omissioni possano essere sanzionate, visto che la norma prevede una sanzione del 30% del reddito diverso in capo al socio, reddito che in tali situazioni è assente, visto che si parla del 2011.

Altri due chiarimenti riguardano l'ammontare dei finanziamenti e dei versamenti da comunicare: si tratta dell'ammontare totale, indipendentemente dall'importo eventualmente dedicato all'acquisizione del bene concesso al socio. L'Agenzia giunge a ipotizzare che debbano essere segnalati anche i versamenti effettuati dal socio che non ha ricevuto alcun bene. Si potrebbe quindi arrivare alla situazione estrema (peraltro diffusa) in cui una società non ha concesso nessun bene a nessun socio, ma deve comunque comunicare i finanziamenti ricevuti per evidenti altre finalità di funzionamento. Anche in questo caso occorre sottolineare che la norma di base fa riferimento ai beni concessi in godimento, che sembrano essere il presupposto necessario per l'applicazione dell'intero impianto amministrativo, obbligo di comunicazione incluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

